SENTENZA DELLA CORTE
DELL'11 DICEMBRE 1973 [1]

Carlheinz Lensing Kaffee-Tee-Import KG contro Hauptzollamt Berlin-Packhof (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin)

Causa 147-73

Massime

Paesi e territori d'oltremare — Associazione — Guinea — Paese non associato — Importazioni — Non sono esenti
(Trattato CEE, art. 131)

L'art. 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV ed all'accordo d'associazione 29 luglio 1969 fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, va interpretato nel senso che, nel 1971, le importazioni dalla Guinea non andavano considerate come importazioni da uno Stato o territorio associato alla CEE e non dovevano quindi fruire dell'esenzione doganale negli Stati membri.

Nel procedimento 147-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Finanzgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente tra la

CARLHEINZ LENSING KAFFEE-TEE-IMPORT KG, Berlino,

e

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV e alla convenzione d'associazione del 29 luglio 1969 tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati alla Comunità (GU n. L 282 del 28 dicembre 1970, pag. 1),

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e M. Sørensen (relatore), presidenti di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e C. Ó Dálaigh, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, l'oggetto della domanda e gli argomenti delle parti sono così riassunti nella relazione d'udienza:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Nel maggio 1971, l'attrice importava dall'Africa 100 sacchi di caffè verde, per i quali chiedeva l'esonero dal versamento del dazio doganale previsto dalla tariffa doganale comune, in quanto il caffè proveniva dalla Repubblica di Guinea e, quindi, era soggetto al regime instaurato dalla convenzione di associazione con gli Stati africani e malgascio. L'attrice presentava un certificato d'origine della merce e si richiamava al decreto del ministro federale delle finanze del 28 dicembre 1966 che recita: «È opportuna l'applicazione, a titolo transitorio, dei vantaggi contemplati dal trattato CEE per le importazioni dalla Repubblica di Guinea . . .».

La domanda veniva accolta, ma in un secondo tempo l'ufficio doganale chiedeva il versamento di 1 391 DM come dazio doganale, in quanto il caffè non proveniva dalla Guinea, ma probabilmente dal Camerun (quindi il certificato d'origine attestante la provenienza dalla Guinea sarebbe stato falso).

2. L'Hauptzollamt di Berlino-Packhof confermava il provvedimento, respingendo l'opposizione dell'importatore, il quale adiva così il Finanzgericht di Berlino. Con ordinanza 4 giugno 1973, il giudice tedesco decideva di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se l'art. 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV ed all'accordo d'associazione 29 luglio 1969 fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, vada interpretato nel senso che, anche nell'anno 1971, le importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale di Germania, compreso Berlino Ovest, dovevano essere considerate come importazioni da Stati associati, cioè erano in determinati casi esenti da dazio.»

Dalla motivazione del provvedimento di rinvio risulta che il giudice proponente ha ritenuto necessario interpellare la Corte in quanto la pronuncia finale può dipendere dalla statuizione sul se il caffè

della Guinea potesse ancora venir importato in franchigia doganale nella Repubblica federale dopo il 2 ottobre 1958, data della proclamazione d'indipendenza della Guinea, oppure se la franchigia doganale accordata successivamente alla proclamazione d'indipendenza costituisse una violazione del diritto comunitario.

Il Finanzgericht afferma inoltre che dalle osservazioni delle parti, si può desumere che esse abbiano ritenuto sic et simpliciter di poter continuare a fruire della franchigia doganale per le importazioni di caffè proveniente dalla Guinea, nonostante le disposizioni del diritto comunitario, senza tener conto delle disposizioni vigenti in sede comunitaria. Il diritto comunitario, che esula sia dal diritto internazionale pubblico, sia dal diritto interno, costituisce un ordinamento avente efficacia immediata nella Repubblica federale di Germania.

3. L'ordinanza del Finanzgericht è stata registrata presso la cancelleria della Corte il 26 giugno 1973.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, il 13 settembre 1973 sono state presentate osservazioni scritte da parte della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico Friedrich-Wilhelm Albrecht; il 12 settembre 1973 l'attrice presentava le proprie osservazioni tramite l'avv. Gabrielle Rauschning, del foro di Amburgo.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni presentate dinanzi alla Corte

La *Commissione delle Comunità europee* sottolinea anzitutto che nei confronti dei paesi terzi si deve applicare la tariffa esterna comune, salvoché la disciplina comunitaria contempli diritti preferenziali speciali. Nessuno dei regimi speciali vigenti dal 1° gennaio 1971 si applica nei confronti della Guinea: tali regimi sono quelli preferenziali contemplati dalla convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati alla Comunità (in prosieguo definita come «convenzione di associazione» — 1969) nonché dalla decisione del Consiglio 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE (GU n. L 282 del 28 dicembre 1970, pag. 83) (in prosieguo decisione d'associazione [1970]).

Quanto agli sviluppi dell'associazione dei paesi e territori contemplati all'allegato IV del trattato CEE, la Commissione ricorda che l'art. 227, n. 3 del trattato stabilisce che «i paesi e territori d'oltremare, il cui elenco figura all'allegato IV del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso». La Guinea è menzionata nell'allegato IV come PTOM. La Commissione illustra la disciplina relativa ai PTOM contenuta nella quarta parte del trattato e nella convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei PTOM alla Comunità prevista dall'art. 136 del trattato ed allegata al trattato stesso. Essa rileva che la convenzione d'applicazione, secondo le previsioni, avrebbe dovuto rimanere in vigore soltanto 5 anni, quindi, alla scadenza del quinquennio, avrebbe dovuto subentrare una nuova disciplina. Nei 5 anni in cui è rimasta in vigore la convenzione, vari paesi, tra cui la Guinea, sono divenuti indipendenti, quindi la Comunità ha iniziato le trattative con 18 paesi, conclusesi con la stipulazione della convenzione di associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati a detta comunità. La convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 1964. La Guinea non ha preso parte alle trattative e non fa parte delle nazioni che hanno stipulato l'accordo. Con decisione 25 febbraio 1964, per i paesi e territori che non erano divenuti indipendenti, il Consiglio adottava nuove disposizioni d'associazione. Convenzione e decisione, dal 1° gennaio 1971, sono state sostituite

dalla convenzione d'associazione (1969) e dalla decisione d'associazione (1970).

A giudizio della Commissione, il fatto che la Guinea non è parte contraente nella convenzione d'associazione (1969) e non rientra nella sfera d'applicazione della decisione d'associazione (1970) non è un elemento sufficiente per risolvere la questione deferita, giacché la Guinea è compresa tra le nazioni elencate nell'allegato IV e la validità della quarta parte del trattato non ha limiti nel tempo.

La Commissione afferma che non è possibile trarre conclusioni dal fatto che la Guinea non sia stata cancellata dall'elenco di cui all'allegato IV, aggiornato solo con l'inclusione delle Antille olandesi. A giudizio della Commissione, il problema consiste invece nell'accertare se ed in qual misura le disposizioni della quarta parte del trattato siano ancora in vigore. Per quel che riguarda gli Stati che si sono proclamati indipendenti, i pareri sono discordi. Non è il caso di analizzare detti orientamenti, perché anche se si considerasse valida ed efficace — in tutto o in parte — la quarta parte del trattato dopo la proclamazione dell'indipendenza, ciò non implicherebbe che la Guinea dovesse ancora venir considerata associata nel 1971. Si può ammettere che la quarta parte poteva continuare a rimanere in vigore nel senso che l'associazione, in base agli articoli 131 e seguenti, rientra tra le finalità del trattato, anche dopo la proclamazione dell'indipendenza da parte dei paesi di cui all'allegato IV, ma l'unica conclusione possibile è che questi paesi e territori possono essere associati, ma di fatto non lo sono.

Infine la Commissione si chiede quale sia l'effettiva situazione circa la validità delle norme materiali disciplinanti l'associazione originaria: supponendo che la quarta parte del trattato fosse applicabile alla Guinea anche dopo l'entrata in vigore della convenzione d'associazione del 1963, ciò non creerebbe una relazione d'associazione che implichi un regime preferenziale. La quarta parte — non integrata da una convenzione d'applicazione — non può venir considerata come regime d'associazione vincolante.

Si potrebbe ipoteticamente sostenere che le disposizioni transitorie dell'art. 14 della convenzione d'applicazione sono ancora applicabili alla Guinea onde completare la quarta parte del trattato. Questo articolo, che prevede uno stand-still, si riferisce al periodo che va dalla scadenza della convenzione fino all'entrata in vigore di nuove norme per un nuovo periodo. A giudizio della Commissione, dall'indole delle disposizioni transitorie risulta che esse perdono efficacia se non è previsto un nuovo accordo. Inoltre la Commissione sostiene che l'associazione con uno Stato indipendente presuppone una certa reciprocità.

Dopo la dichiarazione di indipendenza, la Guinea si è completamente estraniata dalla vita dell'associazione, la cui linfa proviene dalla quarta parte del trattato. La Commissione ritiene che il rapporto di associazione, nato nel 1958, è stato così interrotto, o per lo meno ne è stata sospesa l'efficacia.

Infine la Commissione ritiene che nemmeno le norme che regolano i rapporti di successione tra gli Stati, specie nell'ambito dell'emancipazione dallo Stato coloniale, consentono di giungere ad altre conclusioni. Ne risulta che nessuna disposizione di diritto comunitario può venir interpretata nel senso che nel 1971 i prodotti provenienti dalla Guinea ed importati in Germania andavano considerati come merci disciplinate dal regime instaurato dalla convenzione di associazione del 29 luglio 1969.

La ditta *Carlheinz Lensing* ammette che la situazione giuridica obiettiva la costringe a dichiararsi concorde su una soluzione negativa della questione deferita dal Finanzgericht, pur se, direttamente, essa possa essere interessata ad una soluzione positiva. La Guinea non può più fruire del regime preferenziale basato sui rapporti tra Guinea e Francia, poiché la mancata ratifica della costituzione francese del 14 ottobre 1959 ha posto fine alle relazioni privilegiate con la Repubblica francese. Le condizioni di una associazione basata sulle disposizioni del tratta-

to, in questa situazione non sussistono più. Secondo il parere dell'attrice, il trattato non contiene l'autorizzazione implicita — e tanto meno l'hanno concessa il Consiglio o la Commissione — ad importare in Francia o in Germania in franchigia doganale i prodotti provenienti dalla Guinea.

L'attrice dà a divedere che i mezzi d'impugnazione invocati dinanzi al Finanzgericht nei confronti della decisione litigiosa sono diversi. Sarebbe logico pensare che, rinunciando di massima e per un decennio alla riscossione dei dazi doganali sulle importazioni dalla Guinea, il ministro federale delle finanze aveva autorizzato i contribuenti a nutrire la legittima convinzione che non sarebbero stati applicati retroattivamente dazi doganali alle importazioni effettuate nel periodo antecedente. Questo sarebbe stato il senso della lettera inviata il 17 maggio 1972 al Deutschen Kaffee-Verband dal ministro, che dichiarava il suo assenso a che — in caso di abrogazione del diritto preferenziale a favore della Guinea — le importazioni effettuate in precedenza non potessero essere soggette a tassazioni retroattive.

Preso atto della relazione di udienza, riprodotta nelle pagine precedenti, si è passati alla fase orale. La Commissione ha svolto osservazioni orali all'udienza del 24 ottobre 1973 e l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 27 novembre 1973.

In diritto

1 Con ordinanza 4 giugno 1973, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 1973, il Finanzgericht di Berlino ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV ed all'accordo d'associazione 29 luglio 1969 fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, vada interpretato nel senso che, anche nell'anno 1971, le importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale di Germania, compreso Berlino Ovest, dovevano essere considerate come importazioni da Stati associati, cioè erano in determinati casi esenti da dazio.»

2 L'art. 131 stabilisce che gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i paesi e i territori non europei che mantengono con taluni di essi relazioni particolari. Questi paesi e territori sono enumerati nell'elenco che costituisce oggetto dell'allegato IV del trattato. Detto elenco, nella versione in vigore al momento della firma del trattato, cioè il 25 marzo 1957, menziona, fra l'altro, «la Guinea» come appartenente all' «Africa occidentale francese». La Guinea è divenuta indipendente nel 1958. La convenzione d'attuazione relativa all'associazione, allegata al rattato CEE (art. 136), è scaduta alla fine del 1962.

3 Il regime d'associazione con 18 degli Stati divenuti nel frattempo indipendenti è stato stabilito dalla «convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità», firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 e rinnovata con la convenzione del 29 luglio 1969. La Repubblica di Guinea non ha partecipato ai negoziati che hanno preceduto la stipulazione di dette convenzioni e non ne è divenuta parte contraente.

La Guinea non è inclusa fra i paesi e i territori cui si applichino le decisioni adottate dal Consiglio il 25 febbraio 1964 e il 29 settembre 1970, in forza dell'art. 136 del trattato, decisioni relative all'associazione alla CEE dei paesi e territori d'oltremare (GU 11 giugno 1964, pag. 1472 e GU n. L 282 del 28 dicembre 1970 pag. 83).

4 Ne consegue che, nel 1971, le importazioni dalla Guinea non andavano considerate come importazioni da uno Stato o territorio associato alla CEE e non dovevano quindi fruire dell'esenzione doganale negli Stati membri.

Sulle spese

5 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato nel corso di una causa dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunitá europee;
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 131, 136 e 177,
vista la convenzione d'attuazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al trattato CEE,
vista la convenzione d'associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a detta Comunità, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963 e rinnovata con la convenzione del 29 luglio 1969,

viste le decisioni del Consiglio del 25 febbraio 1964 e del 29 settembre 1970, relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla CEE,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunitá europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Berlino con ordinanza 4 giugno 1973, afferma per diritto:

L'art. 131 del trattato CEE, in relazione all'allegato IV ed all'accordo d'associazione 29 luglio 1969 fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati, va interpretato nel senso che, nel 1971, le importazioni dalla Guinea non andavano considerate come importazioni da uno Stato o territorio associato alla CEE e non dovevano quindi fruire dell'esenzione doganale negli Stati membri.

Lecourt Sørensen Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 dicembre 1973.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALBERTO TRABUCCHI DEL 27 NOVEMBRE 1973

Signor Presidente,
Signori Giudici,

La risposta che la Corte darà alla domanda proposta dal Finanzgericht di Berlino, concernente la questione dell' applicabilità nel 1971 alle importazioni di caffè dalla Guinea nella Repubblica federale tedesca del regime preferenziale applicato alle importazioni nella Comunità di prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio in virtù dell'accordo d'associazione del 29 luglio 1969 fra la Comunità e questi Stati, avrà inevitabil-